



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CONTRIBUTO UNIFICATO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto

Espropriazioni per pubblica utilità - Indennità - Interessi - Decorrenza

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Ugo	VITRONE	- Presidente -	R.G.N. 9620/03
Dott. Donato	PLENTEDA	- Consigliere -	12469/03
Dott. Aldo	CECCHERINI	- Rel. Consigliere -	Cron. 10928
Dott. Fabrizio	FORTE	- Consigliere -	Rep. 2927
Dott. Sergio	DEL CORE	- Consigliere -	Ud.11/03/08

10929/08

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI PISA, in persona del Dirigente Servizio Pianificazione del Territorio pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso l'avvocato PANARITI BENITO PIERO, rappresentato e difeso dall'avvocato GRAZIELLA FERRARONI, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

PIERINI LAURA, GHELARDI GIANLUCA, GHELARDI MARIA ANTONIA;

2008

- intimati -

589

e sul 2° ricorso n° 12469/03 proposto da:



GHELARDI GIANLUCA, GHELARDI MARIA ANTONIA, PIERINI LAURA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. PISANELLI 2, presso l'avvocato ANGELETTI ALBERTO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELLA GIUSEPPE, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

COMUNE DI PISA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1440/02 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 02/11/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/2008 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato PANARITI BENITO P., per delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale; rigetto del ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I signori Laura Pierini, Gianluca Ghelardi e Antonia Ghelardi chiesero alla Corte d'appello di Firenze che l'indennità ad essi spettante, per l'espropriazione

di terreni da parte del convenuto Comune di Pisa, avvenuta con decreto 5 luglio 2000, fosse liquidata nella somma determinata in via definitiva dalla Commissione provinciale espropriazioni di Pisa, e pari a f 1.699.427, senza la detrazione del 40% ex art. 5 bis, comma 1 d.l. n. 2333 del 1992, nel testo risultante dalla legge di conversione n. 359 del 1992; che fosse determinata la giusta indennità di occupazione nella misura dell'interesse legale applicato all'importo dell'indennità di espropriazione come sopra determinato, per ogni anno di occupazione o frazione di esso; e che l'ente convenuto fosse condannato al versamento presso la Cassa depositi e prestiti delle somme così determinate, con gli interessi legali dalla data dell'espropriazione.

La Corte d'appello di Firenze, con sentenza 2 novembre 2002, escluse la legittimità della decurtazione del 40 % dell'indennità di espropriazione, e determinò l'indennità definitiva di espropriazione nella misura di f 1.699.589.427, stabilita dalla Commissione provinciale espropri e non impugnata da nessuna delle parti in causa. La corte territoriale escluse invece che gli interessi legali sulle maggiori somme da depositare decorressero dalla data dell'espropriazione, come richiesto dagli attori; e ciò perché i crediti degli espro-

priati non erano originariamente liquidi, ma erano stati liquidati solo in esito al giudizio di opposizione, a differenza di quanto avviene in caso di cessione volontaria.

Per la cassazione della sentenza, notificata il 4 febbraio 2003, il Comune di Pisa ricorre con atto notificato il 4 aprile 2003, articolato in due mezzi d'impugnazione.

I signori Laura Pierini, Gianluca Ghelardi e Antonia Ghelardi resistono con controricorso e ricorso incidentale, con un unico mezzo d'impugnazione, notificato il 9 maggio 2003. Gli stessi hanno depositato memoria.

Il comune di Pisa ha prodotto copia della deliberazione del Direttore generale, di autorizzazione del Dirigente Servizio Pianificatore del territorio a ricorrere per cassazione, nonché dello statuto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi, proposti contro la medesima sentenza, devono essere riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c.

Con il primo motivo di ricorso, censurando la statuizione della corte fiorentina, che ha negato la riduzione del 40% dell'indennità di espropriazione a norma dell'art. 5 bis comma primo d.l. n. 333 del 1992, il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione

Il cons. rel. est.
dr. Aldo Ceccherini

della citata disposizione, nonché dell'art. 12 della legge 22 ottobre 1971 n. 865.

Il secondo mezzo d'impugnazione censura la medesima statuizione sotto il distinto profilo del vizio di motivazione.

I due mezzi d'impugnazione sono superati dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale 24 ottobre 2007 n. 348, che ha dichiarato incostituzionale, in riferimento all'art. 117, primo comma Cost., l'art. 5-bis del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992. Non potendo, infatti, quella disposizione avere più applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della citata pronuncia, ai sensi dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ne consegue che la mancata applicazione di essa, da parte della corte fiorentina, non integra più un vizio di legittimità dell'impugnata sentenza, che ne giustifichi la cassazione.

Nella memoria depositata i resistenti, invocando lo *jus superveniens*, applicabile - in forza dell'art. 2 della legge finanziaria del 2008 - a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque diventata irre-

vocabile, chiedono che la sentenza sia cassata con rinvio per la determinazione dell'indennità in applicazione del *ius superveniens*. La deduzione è priva di fondamento. Nella fattispecie, infatti, la determinazione dell'indennità in via definitiva ad opera della Commissione provinciale espropriazioni di Pisa è stata condivisa, essendo la controversia proseguita esclusivamente sulla (il)legittimità della falcidia del 40%, e sulla decorrenza dell'obbligazione pecuniaria avente ad oggetto le maggiori somme dovute.

Con il ricorso incidentale si denuncia la violazione dell'articolo 1282 comma primo, commessa dalla corte territoriale negando la decorrenza dei crediti degli espropriati dalla data del decreto di espropriazione sull'errato presupposto che non si tratterebbe di interessi compensativi.

Il mezzo è fondato. E' principio consolidato, nella giurisprudenza di questa corte, che sul debito dell'espropriante relativo all'indennità di espropriazione, costituente obbligazione di valuta, sono dovuti gli interessi legali per il fatto stesso che la relativa somma è rimasta a disposizione dell'espropriante, a prescindere quindi da una sua colposa responsabilità per il ritardo nel pagamento dell'indennità; e che tali interessi, aventi natura compensativa, e non moratoria,

decorrono coerentemente dal giorno dell'espropriazione, fino alla data dell'effettivo pagamento dell'indennità (Cass. 3 ottobre 1997 n. 9662; conformi 6 febbraio 1997 n. 1113; 29 gennaio 1999 n. 779; 29 aprile 1999 n. 4307). La sentenza impugnata, che all'opposta conclusione è pervenuta in forza dell'erronea deduzione dell'illiquidità del credito dal suo mero carattere litigioso, è affetta dal vizio denunciato, e deve pertanto essere cassata. La controversia inoltre, non richiedendo ulteriori accertamenti, può essere decisa nel merito, a norma dell'art. 384, comma primo c.p.c., nel senso che il Comune di Pisa deve essere condannato al pagamento degli interessi legali, sulle maggiori somme dovute, ed accertate in corso di causa, con decorrenza dalla data del decreto di espropriazione a quella del versamento.

L'accoglimento del ricorso incidentale comporta inoltre che siano poste a carico del comune soccombente, oltre alle spese già liquidate nel giudizio di merito in complessivi € 10.233,02, di cui € 7.500,00 per onorari ed € 1.567,61 per diritti, anche quelle del presente giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.

P. q. m.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso

Il cons. rel. est.
dr. Aldo Ceccherini

principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al mezzo accolto, e, decidendo nel merito, condanna il Comune di Pisa al pagamento degli interessi legali sulle maggiori somme spettanti agli espropriati con decorrenza dalla data del decreto di espropriazione.


Condanna il comune di Pisa al pagamento delle spese dei diversi gradi di giudizio: quelle precedenti in conformità della sentenza impugnata, e quelle del presente giudizio di legittimità in complessivi € 2.600,00, di cui 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il giorno 11 marzo 2008.


Il Consigliere estensore



Aldo Ceccherini

Il Presidente.


Ugo Vitrone.

IL CANCELLIERE


CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile
Depositato in Cancelleria
30 APR 2008
IL CANCELLIERE



Il cons. rel. est.
dr. Aldo Ceccherini